

## GIURISPRUDENZA DI MERITO

TRIBUNALE DI MILANO - 25 gennaio 2005

Giudice Tacconi - Imp. Baracchini ed altri.

**Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Legittimazione passiva dell'ente nella esclusiva qualità di responsabile amministrativo in materia di restituzioni e risarcimento del danno - Insussistenza - Eventuale citazione dell'ente quale responsabile civile - Disciplina del C.p.p. sull'esercizio dell'azione civile in sede penale - Applicabilità (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; c.p. art. 185; C.p.p. art. 74).**

**Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Esercizio dell'azione civile in sede penale - Legittimazione passiva dell'ente responsabile amministrativo in materia di restituzioni e risarcimento del danno - Costituzione di parte civile da parte di ente chiamato a rispondere quale responsabile amministrativo - Ammissibilità - Esclusione (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 12, 17, 34, 54, 58, 59, 61, 69).**

*L'ente chiamato a rispondere quale responsabile amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 non può essere, in sé, soggetto passivo di pretese risarcitorie avanzate dalla parte civile; può, però, assumere l'eventuale ulteriore qualità di responsabile civile (1).*

*Deve escludersi l'ammissibilità della costituzione di parte civile da parte dell'ente responsabile amministrativo, e ciò poiché questo non può avanzare una pretesa risarcitoria per reati che non solo sarebbero stati commessi nel suo interesse, ma che la società stessa avrebbe reso possibili omettendo di adottare le necessarie contromisure. L'ammissibilità della costituzione di parte civile da parte dell'ente responsabile amministrativo deve escludersi anche nei confronti di soggetti imputati di reati diversi da quelli in ragione dei quali è originata la responsabilità amministrativa dell'ente; ed invero, qualora tale società fosse ammessa quale parte civile, rivestirebbe due qualità tra loro antitetiche ed antagoniste, ovvero quella di responsabile amministrativo e quella di parte civile (2).*

(1-2) Sulla legittimità della costituzione di parte civile, di persone giuridiche investite di responsabilità amministrativa.

1. Il Giudice dell'Udienza Preliminare di Milano, nel decidere sulle questioni sollevate dai difensori di alcuni imputati e di alcune persone giuridiche coinvolti in un importante processo per reati societari, svolge numerose osservazioni in ordine ad alcuni specifici profili del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; segnatamente, in ragione delle argomentazioni delle difese, il G.U.P. — dopo un breve accenno alla generale disciplina prevista dagli articoli 185 c.p. e 74 C.p.p. — affronta il problema della compatibilità tra il sistema di responsabilità amministrativa realizzato dal Decreto 231/01 e l'esercizio dell'azione civile nel processo penale da parte delle persone giuridiche.

È esatto ciò che il Giudice afferma apertamente in premessa, e, cioè, che l'ente responsabile amministrativo non ha, di per sé, alcun obbligo di carattere risarcitorio nei confronti dei soggetti danneggiati dal reato che hanno esercitato l'azione civile nel processo penale (1); ed invero, la persona giuridica responsabile ex D.Lgs. 231/01, non potendo essere materiale autore di un reato, non può essere chiamata a rispondere civilmente del fatto dell'imputato, suo esponente, se non nella ulteriore qualità — qualora l'abbia assunta — di responsabile civile.

Il sistema di responsabilità amministrativa dell'ente non importa, infatti, alcun effetto giuridico civilistico in capo a quest'ultimo; il Decreto 231 crea una nuova disciplina per la responsabilità ammini-

(1) Sull'argomento si v. Trib. Milano, 9 marzo 2004, Iat ed altri, in *Foro Italiano* 2004, II, 435 ss. secondo cui "nel corso di un procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non è ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente".

(*Omissis*) il problema sollevato nelle dette richieste è se è ammissibile e legittima la costituzione di parte civile nei confronti di ente chiamato a rispondere quale responsabile amministrativo del D. L.vo 231/01.

Punto necessario di partenza è la disciplina prevista dai codici penale e di procedura penale in materia di esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Gli artt. 74 C.p.p. e 185 c.p. prevedono che, ai fini delle restituzioni e del risarcimento del danno, la legittimazione attiva spetta al danneggiamento (o successori universali) dal reato, quella passiva all'imputato/colpevole ed al responsabile civile, ossia al soggetto che, in base alle leggi civili, deve rispondere per il fatto del colpevole.

L'ambito di applicazione dell'istituto è, pertanto, ben delineato dalle dette norme: presupposti sono la commissione di un reato, l'esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale quale conseguenza diretta ed immediata del reato, la sussistenza di una responsabilità disciplinata dalla normativa civilistica in capo a soggetto diverso dal colpevole.

Già il richiamo alla detta disciplina evidenzia come l'ente chiamato a rispondere nel processo penale ai sensi del D.L.vo 231/01 non è soggetto passivo di una pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile.

Esso, infatti, non è né l'autore del reato né soggetto che, sulla base del detto D.L.vo, può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto del colpevole.

strativa della persona giuridica senza, però, alterare alcuno degli equilibri processuali che il codice di procedura penale ha realizzato con riferimento sia all'azione *stricto sensu* penale, sia all'eventuale esercizio dell'azione civile nella medesima sede.

Proprio questa autonomia della responsabilità amministrativa rispetto a quelle penale e civile (2) — e qui inizia il dissenso con quanto affermato dal G.U.P., il quale confonde la possibile coesistenza, nello stesso fatto storico, di un illecito penale, civile ed anche amministrativo, con una supposta unitarietà giuridica dell'illecito — comporta che non sia necessario che, tra le previsioni del Decreto 231, trovi spazio un'aposta disciplina della parte civile. Ciò per diverse ragioni.

In primo luogo, è opportuno ricordare che il Decreto Legislativo 231/01 costituisce un intervento legislativo *additivo*, che crea nuovi soggetti processuali senza modificare i precedenti: a tale conclusione si giunge sulla base della semplice considerazione che la responsabilità amministrativa si innesta in un procedimento giudiziario già regolato in ogni suo aspetto, la cui disciplina — per ovvie ragioni — deve rimanere tale a prescindere da eventuali *addenda*.

Occorre inoltre sottolineare che il responsabile amministrativo non si trova — al pari dell'imputato o del responsabile civile — in una posizione opposta e simmetrica rispetto alla parte civile.

Pertanto, non sussistendo alcun interesse diretto di questa rispetto alle sorti del responsabile amministrativo di per sé considerato, e non sussistendo allo stesso modo alcuna ingerenza tra le due posizioni processuali (come lo stesso G.U.P. si premura di ricordare), non vi è motivo per cui il Decreto Legislativo 231/01 avrebbe dovuto contemplare la figura della parte civile.

Se infatti è vero che il Decreto 231/01 si presenta come una sorta di *microcodice* (3) destinato a costituire la base per la costruzione di un autonomo diritto sanzionatorio delle persone giuridiche (l'argomento, peraltro, acquista attendibilità alla luce degli interventi legislativi che hanno integrato il novero dei reati ascrivibili all'ente), ed aspira quindi a porsi come disciplina di carattere generale, è altrettanto vero che sarebbe arduo pensare che questo testo legislativo possa autonomamente disciplinare tutti i possibili aspetti della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Deve allora ritenersi, per quanto attiene al profilo processuale, che le disposizioni del Decreto 231/01 debbano essere integrate — come peraltro è affermato dall'art. 34 dello stesso Decreto — attraverso l'applicazione delle *compatibili* disposizioni del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione (D.Lgs. 271/89).

(2) Al riguardo Sandulli, *Manuale di Diritto Amministrativo*, Napoli 1989, I, 179, afferma che "spesso un medesimo fatto costituisce, a un tempo, illecito civile, penale e amministrativo. Nei casi di tal genere il fatto, naturalmente, viene considerato in modo diverso (per collegarvi diverse conseguenze) rispettivamente dalla legge civile, da quella penale e da quella penale e da quella amministrativa, senza che le qualificazioni che esso riceve in ciascuno dei tre ordini si condizionino necessariamente".

(3) Cordero, *Procedura penale*, Milano 2002, 1299.

Quest'ultima responsabilità potrà sussistere, ove ne ricorrano i presupposti, nella veste di responsabile civile ed in base alla disciplina appositamente dettata dal codice per quest'ultimo soggetto processuale.

A supporto di questa conclusione vi è la disciplina prevista dal D.L.vo 231/01.

Essa si riferisce alla responsabilità amministrativa dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Ripetutamente la normativa in questione parla di responsabilità amministrativa: nell'intitolazione del Capo I, delle Sezioni I e III, del Capo III negli artt. 2, 3, negli artt. 9 e 22, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 71, 74, 78, 83, 85, nonché negli artt. 1, 2, 3, 4, 7 delle relative disposizioni regolamentari (norme tutte dove si parla di illeciti amministrativi dipendenti da reato e di sanzioni amministrative).

Accertata la detta responsabilità amministrativa non vi è spazio perché l'ente, sulla base della stessa, possa essere chiamato a rispondere civilmente per le restituzioni od il risarcimento del danno.

Sicuramente non può farlo sulla base degli artt. 185 c.p. e 74 C.p.p. in quanto, lo si ripete, l'ente non è autore del reato ma di un comportamento differente e ben distinto dal medesimo. Questa distinzione emerge con tutta evidenza dagli artt. 5 e 6 del decreto laddove vengono individuati i soggetti che, commettendo il reato, fanno scattare la responsabilità

Analogamente, per quanto attiene ai profili sostanziali della disciplina di tale nuovo modello di imputazione di responsabilità, si aderisce all'opinione di chi ritiene che la responsabilità degli enti debba muoversi nell'ambito delle *categorie e delle funzioni* del diritto penale (4).

Tralasciando, però, in questa sede (per evidenti esigenze di sinteticità) la questione — giudicata meramente accademica (5) — attinente alla reale natura della responsabilità dell'ente, ripetutamente qualificata dal G.U.P. come *amministrativa*, appare opportuno ripercorrere i richiami alla disciplina del Decreto 231/01, effettuati dal Giudice a sostegno della tesi dell'incompatibilità tra responsabilità amministrativa della persona giuridica ed esercizio dell'azione civile — da parte di e/o contro questa — nello stesso procedimento in cui è coinvolta.

2. Il Giudice dell'Udienza Preliminare richiama, primariamente, l'istituto del sequestro conservativo, disciplinato dall'art. 54 del Decreto e dai compatibili articoli del codice di rito, sottolineando, al riguardo, l'assenza di rinvii ai commi 2 e 3 dell'art. 316 C.p.p., i quali contengono la possibilità che tale misura cautelare possa essere richiesta dalla parte civile e che comunque — anche qualora chiesta dal Pubblico Ministero — possa a quest'ultima giovare.

Il Giudice ritiene che un'omissione del genere non possa essere dovuta ad una mera dimenticanza del legislatore delegato; dunque — secondo il giudicante — la mancata previsione della figura della parte civile, proprio nella disposizione relativa alla misura cautelare finalizzata a soddisfare i suoi interessi, manifesterebbe una "inequivocabile scelta legislativa nel senso di non prevedere nel procedimento in questione la parte civile".

Sarà concessa la mancata adesione a tale interpretazione del silenzio normativo.

Ed infatti chi altri, se non il Pubblico Ministero, potrebbe chiedere l'acquisizione di beni diretti a soddisfare esclusivamente l'esigenza di assicurare che non vadano disperse le garanzie per il pagamento.

(4) L'espressione è di Giarda, *Societas delinquere potest: o no?*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti - D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano 2002, 185.

(5) Si v. sull'argomento Pulitani, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enciclopedia del Diritto*, aggiornamento VI, 954. Lo stesso A., in *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 2002, 417 ss., afferma che la disputa sulla reale natura della responsabilità rischia di scambiare per problemi dogmatici, di sostanza, problemi di mera costruzione del linguaggio della scienza giuridica; analogamente De Maglie, *L'etica e il mercato - La responsabilità penale delle società*, Milano 2002, 328-330. Afferma che "la tavolozza sembrerebbe penalistica", ma ad un esame più attento il quadro presenta elementi di forte dissonanza, tali da indurre ad abbandonare l'ossessione nominalistica, Alessandri, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti cit.*, 48 ss.

dell'Ente e gli oneri a carico di quest'ultimo per evitare la condanna. Distinzione che ancora è sottolineata nell'art. 59, di cui si dirà tra poco.

D'altro canto il dettato normativo del D.L.vo 231/01 da un lato non prevede né richiama l'istituto della costituzione di parte civile, fatto significativo posto che la detta normativa disciplina molteplici istituti paralleli a quelli penali e processuali (si pensi, ad esempio, al principio di legalità, alla successione della legge, al sistema sanzionatorio, a quello cautelare, alla prescrizione, alla contumacia, alle fasi delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, ai riti speciali), d'altro lato specifiche disposizioni di legge che nella legge processuale penale menzionano la parte civile, o comunque ad essa fanno riferimento, sono ribadite nel decreto in questione senza alcun riferimento a quest'ultimo soggetto processuale.

Ed infatti: l'art. 54 del decreto, relativo al sequestro conservativo, prevede tassativamente che possa essere richiesto dal PM in relazione alla dispersione delle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria. Si tratta di norma che ricalca l'art. 316 C.p.p. che consente analoga richiesta alla parte civile in relazione alle obbligazioni civili derivanti da reato.

L'art. 54 non solo prevede alcun potere in capo alla parte civile, ma — a conferma che non si tratta di norma che semplicemente omette di prevedere un potere di una parte processuale che comunque potrebbe essere presente nel procedimento contro l'ente, ma di norma che segnala inequivocabilmente che la detta parte non può agire nei confronti dell'ente

to della sanzione pecuniaria, delle spese processuali e di altri debiti nei confronti dell'Erario?

Certamente non la parte civile che — come ricorda il G.U.P. — non viene indicata, alla luce del disposto dell'art. 69 del Decreto, tra i soggetti che possono ottenere un risarcimento dal responsabile amministrativo; questa, dunque, non ha un interesse diretto all'apprensione dei beni di un soggetto giuridico nei confronti del quale non può esercitare alcuna pretesa.

Corretta è, al riguardo, la valutazione che il G.U.P. fornisce in merito alla funzione svolta dal sequestro conservativo emesso nei confronti del responsabile amministrativo (sebbene l'argomento avrebbe potuto essere sviluppato meglio): il provvedimento non servirà a "garantire il soddisfacimento proprio della pretesa civilistica, ossia il risarcimento", ma ad assicurare — come esplicitamente affermato dall'art. 54 del Decreto — la persistenza dei fondi necessari per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente pubblicistico, ovvero il pagamento della sanzione, delle spese processuali e dei debiti nei confronti dello Stato.

Al contrario, le previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 316 C.p.p. hanno un senso solo nella misura in cui si ritenga che il soggetto richiedente (la parte civile) abbia uno specifico interesse, di carattere risarcitorio, da far valere nei confronti del soggetto processuale cui viene sottratta la disponibilità dei propri beni.

Il motivo del mancato rinvio alle disposizioni di tali due commi, allora, va individuato unicamente nella circostanza che la persona giuridica è priva di legittimazione passiva rispetto al sequestro conservativo richiesto al fine di garantire le pretese civilistiche del danneggiato. Diversamente sarebbe qualora l'ente investisse il ruolo di responsabile civile: in quest'ultimo caso, infatti, potranno applicarsi proprio quelle disposizioni dell'art. 316 C.p.p. non richiamate dall'art. 54 del Decreto 231/01.

Ed invero, l'azione civile origina esclusivamente dall'illecito civile (di cui all'art. 2043 c.c.), ed ha la propria sede di elezione, come è logico, nel processo civile, mentre soltanto eccezionalmente — in forza dell'art. 185 c.p. e dell'art. 74 C.p.p. — può essere esercitata nel processo penale, allorché il reato, che è un fatto ingiusto per antonomasia, avendo cagionato un danno patrimoniale, costituisca, altresì, un illecito civile.

Va da sé che l'inserimento dell'azione civile nel processo penale è autorizzata da norme (art. 185 c.p. e art. 75 C.p.p.) sicuramente eccezionali, e ciò poiché la regola è rappresentata dal principio che l'azione civile si esercita, di regola, nella sua specifica sede e non in quelle improprie.

Non si rinviene, al contrario, una norma che permetta di ritenere che — sebbene si tratti di un procedimento penale a tutti gli effetti — l'azione civile possa essere esercitata nel processo contro le persone giuridiche; è pertanto corretto ritenere che non sussista la compatibilità, invocata dall'art. 34 del Decreto 231/01, tra il processo contro la persona giuridica e le norme che legittimano l'esercizio dell'azione civile in sede penale.

Le norme legittimanti l'azione civile nel processo penale, nel quale si accerta la commissione del reato e la connessa responsabilità personale, proprio perché eccezionali non appaiono estensibili

imputato dell'illecito amministrativo — nel richiamare espressamente la disciplina del sequestro conservativo del C.p.p., con riferimento all'art. 316 C.p.p. limita il richiamo al relativo quarto comma, omettendo il comma secondo (ossia quello che consente la richiesta anche alla parte civile) ed il comma terzo (che stabilisce che il sequestro richiesto dal PM giova anche alla parte civile).

Trattandosi di norme di rilevante importanza per detta parte, in quanto dirette a garantire il soddisfacimento proprio della pretesa civilistica, ossia il risarcimento, il fatto che non siano ribadite nel D.L.vo 231/01 non può essere considerata una mera dimenticanza del legislatore: si tratta invero di una precisa ed inequivocabile scelta legislativa nel senso di non prevedere nel procedimento in questione la parte civile.

Né può dirsi che la lacuna è colmabile dall'art. 34, ossia dalla norma affermatrice che, per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme previste dal Capo III del decreto (relativo al procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative) e le disposizioni processuali penali in quanto compatibili.

Da un lato, quest'ultimo inciso comporta che non tutti gli istituti non previsti dal decreto possano applicarsi "tout court" al procedimento amministrativo.

Ma vi è di più: il concetto di compatibilità comporta che l'eventuale ricorso all'analogia, o meglio, la trasposizione di un istituto dalla sede di un corpo normativo ad un'altra debba essere vagliata con particolare attenzione interpretativa.

li (ed in questo caso è valida l'osservazione del G.U.P. quando questi postula una particolare attenzione nel caso di trasposizione di un istituto da un corpo normativo ad un altro, caso in cui deve valutarsi la compatibilità tra l'istituto stesso ed il sistema normativo di destinazione) a qualsiasi altro tipo di processo, compreso quello in cui si accerta e si sanziona la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Peraltro si ritiene opportuno ricordare che l'autonomia, sopra evidenziata, tra la responsabilità amministrativa e quella penale deriva dal fatto che ci troviamo di fronte non ad un unico fatto che costituisce, sotto diversi profili, illecito penale ed illecito amministrativo, ma a due diversi fatti, costituenti l'uno reato (con le eventuali conseguenze civilistiche) e l'altro illecito amministrativo. È fuori di dubbio, infatti, che la responsabilità amministrativa dell'ente non deriva direttamente dai reati indicati negli artt. 24 e ss. del citato Decreto Legislativo 231/01, bensì dai connessi, ma autonomi, illeciti amministrativi dell'ente, indicati negli artt. 6 e 7 dello stesso Decreto e dovuti — come ormai noto — alla mancata adozione dei *compliance programs* diretti a prevenire il rischio di reato.

Tale più netta distinzione, nel caso di specie, tra illecito penale ed illecito amministrativo, non permette quindi di ipotizzare in astratto il ricorso al procedimento analogico (*rectius*, di trasposizione di una norma del codice di rito all'interno del Decreto 231/01, a condizione di compatibilità), essendo del tutto differenti il caso dell'azione civile trasferita nel processo penale nel quale si accerta un reato, ed il caso di una pretesa azione civile nel processo in cui si accerta un illecito amministrativo dipendente da un reato, ma rispetto ad esso del tutto autonomo.

Se da un lato, dunque, è corretto ritenere che le disposizioni di cui agli artt. 185 c.p. e 74 C.p.p. non possano trovare applicazione nel processo ex Decreto 231/01 (poiché responsabilità amministrativa della persona giuridica e responsabilità civile sono tra loro del tutto distinte), è anche vero che non vi è motivo per cui le stesse non debbano applicarsi nel processo *stricto sensu* penale a cui — in aggiunta alle consuete posizioni processuali dell'indagato, della parte civile e del responsabile civile — accede anche il responsabile amministrativo.

Analoghe considerazioni possono valere con riferimento al principio, richiamato dal Giudice, di autonomia della responsabilità patrimoniale dell'ente, di cui all'art. 27 del Decreto, il quale sancisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Questo precetto, assai ovvio se riferito alle società di capitali, dotate di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, al contrario costituisce un'eccezione rispetto alla regola generalmente valida per le società di persone o le associazioni non riconosciute, in cui alla responsabilità civile dell'ente subentra, in caso di insolvibilità di questo, quella dei singoli membri (6).

(6) Rordorf. *Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti cit.*, 5.

Questa particolare attenzione determina che la netta trasposizione non è possibile che venga effettuata in un blocco normativo in cui alcun cenno, neanche indiretto, vi è all'istituto in questione, anzi, una delle facoltà più significative attribuita alla parte civile (la detta possibilità di richiedere il sequestro conservativo) viene addirittura esclusa.

Ma non solo nessuna traccia vi è della parte civile nella disposizione relativa al sequestro conservativo, ma anche in altre norme.

Così nella Sezione I del Capo II, dove si fa riferimento alla responsabilità patrimoniale dell'ente, la norma (art. 27) sancisce che l'ente risponde con il suo patrimonio o con il fondo comune dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria (nessun riferimento, quindi, al danno risarcibile).

L'art. 69 prevede che, in caso di condanna, il Giudice applica all'ente le sanzioni e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Nessun riferimento al risarcimento del danno laddove il C.p.p. prevede una articolata normativa in tema di decisione sulla questioni civili (artt. 538 e segg. C.p.p.).

In tema di archiviazione, poi, l'art. 58 non prevede, così come l'art. 408 comma 2 C.p.p., alcun avviso alla persona offesa della determinazione del PM di procedere alla archiviazione del procedimento (laddove la persona offesa è frequentemente anche danneggiata dal reato ed è quindi una potenziale parte civile che ha interesse all'esercizio dell'azione penale onde poi esercitare l'azione).

Tale norma — lungi dal voler modificare il rapporto di non ingerenza tra il responsabile amministrativo e la parte civile — ha la funzione di superare eventuali incompatibilità tra il nuovo modello di responsabilità degli enti collettivi ed il regime patrimoniale delle società di persone e degli enti sforniti di personalità giuridica (anch'essi, come noto, destinatari della disciplina).

Deve dunque ritenersi che, in deroga a quanto stabilito dalle norme del codice civile per tali soggetti collettivi, qualora questi ultimi dovessero incorrere nella responsabilità prevista dal Decreto — e quindi nella condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria — all'obbligazione da questa derivante saranno comunque tenuti soltanto gli enti stessi, nei limiti del loro fondo comune, senza alcun coinvolgimento dei patrimoni delle persone fisiche che ne fanno parte.

Anche in questo caso, però, si parla unicamente di obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, mentre nessun riferimento è rivolto al risarcimento del danno: che senso avrebbe, allora, l'eventuale inserimento in tale disposizione di un coinvolgimento della parte civile?

Per quanto attiene, poi, alla disciplina dell'archiviazione del procedimento — al di là della sostituzione del controllo da parte del Giudice delle Indagini Preliminari con quello del superiore gerarchico del Procuratore della Repubblica (il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello) (7) — non è dato rinvenire alcun valido motivo per cui la futura parte civile dovrebbe essere coinvolta in tale fase processuale.

Una precisazione è d'obbligo.

Se si prescinde dal fatto che, in concreto, molto spesso le categorie della persona offesa dal reato e del danneggiato sono impersonate dallo stesso soggetto, è pacifico che sotto un profilo teorico ed astratto — quello rilevante in sede di formulazione delle disposizioni legislative — persona offesa dal reato e danneggiato sono entità ontologicamente differenti tra loro (8).

(7) L'espressione è di Spangher, *Le incursioni di regole speciali nella disciplina del rito ordinario*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti cit.*, 58. Sul punto la Relazione Governativa giustifica la previsione di tale procedimento semplificato sulla base del fatto che si tratterebbe comunque "di un illecito amministrativo, per il quale non sussiste l'esigenza di controllare il corretto esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero"; pertanto, alla luce della natura amministrativa dell'illecito, apparirebbe "del tutto estranea a questa materia la procedura di archiviazione codicistica": in Guida al Diritto 2001, 26, 53. Tale giustificazione appare quanto meno discutibile, non fosse altro che per la differenza che il Decreto realizza tra il potere di controllo sull'esercizio dell'azione penale — assegnato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello — e la funzione di controllo su un istituto, certamente meno decisivo, quale può essere quello della proroga del termine di durata delle indagini preliminari — conferita al Giudice per le Indagini Preliminari: in questi termini Gennai-Traversi, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano 2001, 264.

(8) Sull'argomento, *ex plurimis*, Aimonetto, voce *Persona offesa*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIII, 319-320; Bresciani, voce

Sulla stessa linea si pone l'art. 61 comma 2 del decreto che stabilisce ciò che deve contenere, a pena di nullità, il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'ente: alcun riferimento viene fatto alla indicazione di parti differenti dall'ente, laddove il corrispondente art. 429 comma primo lettera a) del C.p.p. stabilisce che oltre alle generalità dell'imputato il decreto deve anche indicare quelle delle altre parti private (tra cui, appunto, la parte civile).

Particolarmente significativa la norma di cui all'art. 59 del decreto: essa prevede, attraverso il rinvio all'art. 405 C.p.p., che la contestazione da parte del PM all'ente dell'illecito amministrativo viene effettuata in via ordinaria mediante la richiesta di rinvio a giudizio. Detta contestazione deve contenere gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione in forma chiara e precisa del "fatto" che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, l'indicazione del "reato" da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Da un lato manca l'indicazione della persona offesa, laddove il corrispondente art. 417 C.p.p. la prevede.

Ma ancor più significativo, a conferma della netta distinzione tra comportamento — non reato addebitabile all'Ente e comportamento — reato addebitabile all'Ente e comportamento — reato addebitabile alla persona fisica — imputata, è che la norma distingue espressamente il fatto da cui deriva la responsabilità dell'ente del reato. Distinzione che, ovviamente, non è necessaria in tema di responsabilità penale in quanto

Già per questo motivo, dunque, nei casi in cui si discuta del ruolo della parte civile, risulta improprio il richiamo alla disposizione dell'art. 408 C.p.p. o ad altre norme che hanno ad oggetto poteri della persona offesa.

Ma vi è di più.

Anche se il rilievo potrà sembrare scontato, appare opportuno sottolineare che la persona offesa è il titolare del bene giuridico che risulta pregiudicato dalla commissione del reato (9), e non dell'illecito amministrativo da esso dipendente.

Del tutto ingiustificato sarebbe, quindi, un intervento di un soggetto che rispetto all'illecito amministrativo è in una posizione formalmente neutra, ma che può, comunque, esercitare il diritto di opporsi alla eventuale richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento principale (quello propriamente penale, in essere per il reato), dal quale è originato quello contro la persona giuridica.

La mancata previsione di un potere d'intervento — nel procedimento per la responsabilità amministrativa dell'ente — in capo alla persona offesa, dinanzi alla volontà di archiviare del Pubblico Ministero, non sembra infatti poter disattendere in alcun modo le pretese punitive della stessa, nemmeno qualora questa — in concreto — dovesse rivestire anche la qualità di soggetto danneggiato dal reato.

Ed invero, come già detto prima, non vi è alcun rapporto giuridicamente apprezzabile tra l'ente responsabile ex Decreto 231 e la persona offesa e/o danneggiata, le cui eventuali istanze civilistiche dovranno quindi essere rivolte in diversa sede, verso l'imputato ed il responsabile civile.

Analoghe considerazioni il G.U.P. svolge con riferimento alla disposizione dell'art. 61 comma 2 del Decreto, quando osserva che tale norma — indicando gli elementi che deve contenere a pena di nullità il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'ente, e non includendovi la persona offesa dal reato — rappresenterebbe una conferma del-

*Persona offesa dal reato*, in *Digesto delle Discipline Penali*, vol. IX, 528. Strina-Bernasconi, *Persona offesa parte civile*, Milano 2001, 4 ss., individuano la persona offesa nella vittima del reato, ovvero nel soggetto che subisce il danno dovuto all'aggressione del bene giuridico protetto dalla norma penale, distinguendola però dal danneggiato, ossia da colui il quale deve sopportare il pregiudizio economico — di natura patrimoniale e non patrimoniale — derivante dal reato, cui il legislatore ha attribuito la facoltà di costituirsi parte civile per il ristoro dei danni subiti. Si v. infine Tessa, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Torino 1996, 6 ss., che distingue persona offesa e danneggiato sulla base della distinzione tra danno criminale e danno civile.

(9) Secondo Cass. Pen. Sez. II, 21 agosto 1995, Ferri, "L'individuazione della persona offesa in una fattispecie di reato trova la sua fonte esclusivamente nella norma penale sostanziale", in *CED Cass.* 1995, n. 202776; in dottrina si v. Cordero, *op. cit.*, 274, secondo cui il soggetto offeso dal reato è il titolare dell'interesse penalmente protetto.

vi è corrispondenza tra fatto e reato, tanto è che l'art. 417 C.p.p. parla di enunciazione in forma chiara e precisa del "fatto".

Il detto art. 59 secondo comma del decreto dà chiara conferma, pertanto, che una cosa è il reato, altra cosa è il fatto addebitabile all'ente.

Ed ancora e da ultimo: il decreto 231 intitolata la Sezione II del capo III "soggetti, giurisdizione e competenza" ed in essa non vi è alcuna menzione della parte civile, differentemente da quanto avviene nel libro I del C.p.p. (parimenti dedicato ai soggetti del procedimento) in cui vi è compiutamente disciplinata la detta parte.

A sostegno della tesi opposta, il richiamo alle disposizioni del decreto che prevedono la possibilità dell'Ente che abbia risarcito il danno di ottenere una riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12) e di non essere sottoposto a sanzione interdittiva (art. 17) e quello dell'art. 35 che estende all'ente la disciplina processuale dell'imputato, non sono pertinenti.

La possibilità risarcitoria dell'Ente, evidentemente finalizzata ad una sanzione inferiore ed a non essere sottoposto a sanzione interdittiva, è argomento neutro. La seconda disposizione, poi, contiene la precisazione che la disciplina processuale dell'imputato è estesa all'Ente solo se compatibile.

Questa delimitazione non può essere intesa unicamente con riferimento a quegli istituti che, evidentemente, non potrebbero trovare applicazione per gli enti (si pensi, ad esempio, ai provvedimenti limitativi della libertà personale) e per cui, quindi, non ci sarebbe bisogno di specificarne l'inap-

l'impossibilità della costituzione di parte civile della persona giuridica nel procedimento per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Al riguardo possono valere, come sopra, due obiezioni.

Anche in questo caso, infatti, in primo luogo occorre mantenere ben distinte la persona offesa dal reato — la cui mancata indicazione è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio — e quella danneggiata nonché costituenda parte civile, la quale non deve esservi indicata nemmeno nel caso dei processi contro le persone fisiche.

Inoltre — e soprattutto — a parere di chi scrive, la mancata indicazione della persona offesa (anche ove contemporaneamente danneggiata dal reato) nel decreto che dispone il giudizio contro la persona giuridica risulta del tutto compatibile con l'assioma, sopra riferito, secondo il quale la persona offesa può esercitare solo i diritti che la legge le conferisce.

In concreto potrebbero verificarsi due ipotesi.

Ed invero, o il processo comprenderà in sé sia le posizioni delle persone fisiche sia quelle degli enti — nel qual caso la persona offesa sarà sì indicata nel decreto che dispone il giudizio (10), ma con riferimento alle sole condotte delle persone fisiche, che effettivamente costituiscono reato — ovvero vi sarà un unico procedimento contro le persone giuridiche (ipotesi, in verità, non molto probabile), nel qual caso — non essendoci alcun fatto qualificabile in termini di reato — non vi sarà parimenti nessuna persona offesa.

Considerazioni del tutto analoghe valgono anche con riferimento al richiamo all'art. 59 del Decreto 231/01, operato dal G.U.P.

Anche in questo caso, infatti, la persona offesa verrà coinvolta nella vicenda processuale solo qualora quest'ultima comprenda sia reati sia illeciti amministrativi dipendenti da reato; diversamente, qualora il procedimento dovesse essere incardinato solo nei confronti di enti collettivi, non essendoci alcun reato non ci potrà essere nemmeno la persona offesa.

3. Ritiene poi il G.U.P. che non possano essere utilizzati, quali elementi utili a sostenere l'ammissibilità della costituzione di parte civile dell'ente, gli eventuali richiami alla disciplina degli artt. 12, 17 e 35 del Decreto.

Il Giudice rileva, principalmente, che gli artt. 12 e 17 del Decreto — nel disciplinare le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie ed esclusione delle pene interdittive nel caso in cui l'ente abbia risarcito il danno — rappresenterebbero un elemento che, ai fini qui rilevanti, dovrebbe considerarsi neutro.

Questo è solo in parte vero: ed infatti, l'aver posto l'accento sul solo elemento del risarcimento del danno può generare non pochi problemi interpretativi.

Le norme appena citate, in effetti, prevedono che il risarcimento del danno possa cagionare una riduzione delle sanzioni pecuniarie

(10) In questo caso il provvedimento del Giudice dell'Udienza Preliminare sarà certamente unico sotto il profilo materiale — ovvero sarà un unico atto — sebbene comprenda contestazioni concettualmente differenti: di reato alle persone fisiche e di illecito amministrativo agli enti.

plicità, ma deve essere letta alla luce del sistema complessivo e secondo i criteri in precedenza evidenziati.

In sostanza gli elementi a sostegno dell'inammissibile esperimento dell'azione civile nei confronti del responsabile amministrativo sono tali che comportano, appunto, l'incompatibilità di cui parla l'art. 35 del decreto.

Va aggiunto che l'art. 35 limita il richiamo alle disposizioni processuali, laddove l'art. 185 c.p. non può certamente considerarsi pura norma processuale.

Né da ultimo può invocarsi l'art. 8 del decreto e sostenersi che negare la costituzione di parte civile nei confronti dell'Ente significherebbe, nei casi previsti da detta norma, privare il danneggiato della possibilità di rivalersi nel processo penale.

La detta norma, infatti, ancora conferma la distinzione tra reato e fatto generatore dell'illecito amministrativo con le conseguenze già ampiamente evidenziate.

## 2) Sulla richiesta di esclusione della parte civile *omissis*

Quest'ultima società si è costituita parte civile nei confronti degli imputati persone fisiche sostenendo che i danni provocati dalle condotte illecite hanno portato alla irreversibile necessità della liquidazione.

Va rilevato, a sostegno della inammissibilità di detta costituzione, che la società, ove ammessa quale parte civile, verrebbe ad assumere nell'ambito del presente procedimento due vesti processuali antitetiche, quella di responsabile amministrativo ex D.L.vo 231/01 e di parte civile nei confronti di

ovvero l'esclusione dall'assoggettamento alle sanzioni interdittive.

È però opportuno segnalare che, al fine della diminuzione della sanzione pecuniaria, l'art. 12 del citato Decreto 231/01 richiede non solo che l'ente abbia risarcito il danno, ma anche che lo stesso abbia contestualmente eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero che si sia efficacemente adoperato in tal senso.

Allo stesso modo, l'art. 17 dello stesso Decreto stabilisce che l'ente, per non subire l'applicazione delle sanzioni interdittive, debba non solo risarcire il danno ed eliminare le conseguenze pregiudizievoli, ma anche — e contemporaneamente — mettere a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca ed eliminare le carenze organizzative che hanno permesso la perpetrazione di un reato all'interno dell'ente, mediante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi (11).

È quindi inconferente, rispetto all'argomento trattato, l'affermazione del Giudice: ritiene infatti chi scrive che le due previsioni appena citate non abbiano alcuna specifica finalità rispetto alle problematiche civilistiche connesse all'avvenuta perpetrazione di un illecito amministrativo dipendente da reato.

Le norme in questione, infatti, piuttosto che guardare esclusivamente al danno, hanno la funzione di indurre il soggetto cui è imputabile l'illecito amministrativo — tramite una controspinta psicologica (12) rappresentata dalla promessa di impunità o di riduzioni sanzionatorie — a non delinquere o, quanto meno, ad eliminare la permanenza delle conseguenze nocive del fatto.

La previsione di istituti premiali, quali quelli previsti dagli artt. 12 e 17 del Decreto 231/01, nasce — da un lato — dall'opportunità politico-criminale di conferire una sorta di ricompensa al soggetto che abbia manifestato una, seppur non spontanea, riconversione *volontaria* al diritto, e — dall'altro — dalla primaria necessità di difendere, a tutti i costi, i soggetti passivi e gli interessi giuridici lesi dalle condotte illecite (siano pure, queste ultime, qualificate come meri illeciti amministrativi piuttosto che come reati).

Ed invero, i riferimenti alla «messa a disposizione del profitto» ai fini della confisca ed alla eliminazione delle carenze organizzative, unitamente alla previsione del ripristino della situazione *quo ante* — ed in uno con la previsione di un termine di carattere ordinatorio per compiere le contro-azioni finalizzate al recupero del bene giuridico leso — fanno sbiadire la riferibilità di tale disposizione alla (stavolta presunta) centralità del ruolo della parte civile nel processo contro le persone giu-

(11) Sull'argomento Trib. Milano, 27 aprile 2004, in *Il Foro Italiano* 2004, II, 434 ss.

(12) Peraltro se l'ente collettivo può manifestare una colpa di organizzazione o, ancora peggio, una maliziosa accondiscendenza ad eventuali risoluzioni criminose dei soggetti di vertice, può anche operare una valutazione in termini di convenienza — seppur prettamente economica — dell'eventualità di non assecondare in alcun modo la permanenza del rischio di perpetrazione di reati al suo interno, ovvero di eliminare le conseguenze della condotta illecita al fine di non dover sopportare i costi derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive.

soggetti imputati dei reati ascritti a *omissis* (ossia alle persone il cui operato fonda, secondo la prospettazione della richiesta di rinvio a giudizio, la responsabilità amministrativa della *omissis*) in concorso con questi ultimi.

In sostanza si ammetterebbe una domanda risarcitoria nei confronti di persone che avrebbero cagionato danno alla società in concorso con soggetti che avrebbero agito nell'interesse della società, che viene incolpata di non essersi attivata, predisposto ed adottato alcun modello di organizzazione volto a prevenire la commissione dei detti reati.

Si aggiunga poi *...omissis*.

In definitiva non può *omissis* avanzare una pretesa risarcitoria per reati che non solo sarebbero stati commessi nel suo interesse, ma che la società stessa avrebbe reso possibile omettendo di adottare le necessarie contromisure.

### 3) Sulla richiesta di esclusione della parte civile *omissis* Analoghe conclusioni valgono per *omissis*.

Sostiene la detta società l'ammissibilità della sua costituzione in quanto l'azione civile viene esercitata non nei confronti di *omissis* (capo e), ossia dei soggetti per i quali essa è

ridiche, e lasciano invece intendere che tali norme, piuttosto che voler proteggere il soggetto danneggiato dal reato, sono dirette, attraverso la previsione di istituti premiali, a realizzare obiettivi politico-criminali di prevenzione speciale (13).

Concludendo, il Giudice di Milano sostiene che dalla impossibilità di esperire l'azione civile nei confronti del responsabile amministrativo (conclusione questa che, come detto sopra, si condivide pienamente, se così formulata), discende che le norme relative all'imputato, applicabili anche all'ente a condizione di compatibilità, non risultano conciliabili con il complessivo sistema di responsabilità amministrativa dell'ente.

Nel caso di specie, il G.U.P. utilizza tali argomenti al fine di sostenere che una determinata persona giuridica — che in un procedimento rivesta il ruolo di responsabile amministrativo — non possa a sua volta costituirsi parte civile né, genericamente, contro tutti gli imputati ed i responsabili civili (punto 2), né avverso le sole persone fisiche imputate di reati diversi da quelli per i quali è nata la responsabilità dell'ente (punto 3), e dunque avverso soggetti che hanno posto in essere condotte in alcun modo riferibili all'ente.

Se si seguisse tale impostazione si giungerebbe alla conclusione che in ogni caso in cui l'ente sia chiamato a costituirsi in giudizio, quale responsabile amministrativo, per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale o subordinata, lo stesso non possa, in nessun caso, costituirsi parte civile.

Si pensi, in via ipotetica, all'esempio — questo non meramente accademico — di una società chiamata a rispondere ex Decreto 231/01 per il reato di false comunicazioni sociali commesso da alcuni suoi soggetti di vertice.

In questo caso l'ente, rappresentato, come prevedibile, da soggetti di vertice diversi da quelli che hanno commesso il falso in bilancio (ovvero da un commissario giudiziale), dopo essersi costituito in giudizio come responsabile amministrativo ed essere stato — ammettiamolo pure — citato quale responsabile civile, non potrebbe costituirsi parte civile né contro i suoi precedenti vertici societari (al fine di ottenere, ad esempio, il risarcimento del danno dell'immagine) né contro eventuali concorrenti esterni nel reato (ad esempio, nei confronti dei revisori dei conti) né, infine, nei confronti di eventuali altri soggetti che hanno perpetrato reati connessi, ex art. 12 C.p.p., a quelli contestati alle persone giuridiche.

Al contrario si segnala che le corti di merito riconoscono pacificamente la possibilità che un unico ente collettivo, un'istituzione o la medesima persona giuridica possano rivestire congiuntamente, all'interno di un processo, la duplice veste di parte civile e responsabile civile (14).

La mancata possibilità per l'ente di costituirsi parte civile, invero, arrechierebbe un grave pregiudizio agli interessi risarcitori dello stesso, e ciò poiché comporterebbe che questo — una volta costituitosi in giudizio quale responsabile amministrativo — non possa far valere, nella medesima sede, le eventuali pretese di carattere civilistico nei confronti di persone fisiche imputate o di altre eventuali persone giuridiche civilmente responsabili.

(13) Giavazzi, *Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza penale di condanna*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti cit.*, 135.

(14) Emblematico, al riguardo, il famoso caso della "banda della Uno Bianca": una volta iniziato il processo, infatti, si costituì parte civile il Ministero degli Interni, il quale fu però anche citato quale responsabile civile in considerazione del fatto che gli imputati erano agenti della Polizia di Stato.

incolpata quale responsabile amministrativo, bensì nei confronti degli altri imputati di cui ai capi a), c), d) della richiesta di rinvio a giudizio.

Il capo e), nel suo sviluppo espositivo, contesta a *omissis* la violazione dell'art. 2637 c.c. commessa in concorso tra loro ed anche con *omissis*, consistita, in sintesi, nell'aver aiutato *omissis* a diffondere nel mercato e nella comunità finanziaria internazionale informazioni non rappresentative le reali condizioni economico-finanziarie, anche con riferimento ai rapporti effettivi con *omissis*.

È pertanto evidente che la costituzione di parte civile viene effettuata nei confronti di soggetti che, sempre secondo la prospettazione accusatoria, si sarebbero resi corresponsabili delle condotte delittuose poste in essere dai soggetti per i quali *omissis* è chiamata a rispondere nel presente procedimento quale responsabile amministrativo e che avrebbero commesso il reato nell'interesse della stessa *omissis*.

Ciò chiarito è sufficiente richiamare, a sostegno della inammissibilità della costituzione di parte civile di *omissis*, le considerazioni svolte a proposito della costituzione di parte civile di *omissis* (della società di cui al punto 2, ndr). *Omissis*

Si pensi, poi, all'eventualità che lo stesso ente — responsabile amministrativo e costituendo parte civile, poi esclusa — possa essere, all'esito del giudizio, prosciolto dalla contestazione ex Decreto 231/01 poiché aveva effettivamente adottato, prima della perpetrazione del delitto al suo interno, un *compliance program* idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi. In tal caso — appare opportuno sottolinearlo — le pretese risarcitorie dell'ente verrebbero ulteriormente pregiudicate, ed a quest'ultimo residuerebbe, quale unica via (qualora ancora percorribile) (15), quella di esercitare l'azione civile in sede civile.

L'interpretazione fornita dal G.U.P., pertanto, non appare accettabile, e ciò poiché — se portata ad effetto — darebbe luogo alla produzione di conseguenze devastanti proprio su quegli equilibri processuali che il Decreto Legislativo 231/01, non prevedendo alcun nuovo centro di imputazione della responsabilità civile derivante da reato, voleva salvaguardare.

Al contrario, appare preferibile ritenere che la persona giuridica costituita quale responsabile amministrativo, ex Decreto 231/01, all'interno del processo penale contro persone fisiche e giuridiche, integri il solo contraddittorio penale, senza intervenire sugli altri interessi in gioco se non, eventualmente, quale responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria o parte civile, anche congiuntamente (16).

BRUNO ANDÒ  
Dottorato di ricerca  
Università di Messina

(15) È infatti da tenere sempre presente la possibilità che l'azione civile per il risarcimento del danno — all'esito di un eventuale giudizio — possa essere già prescritta alla luce dell'intervenuto decorso del termine previsto dal comma 3 dell'art. 2947 c.c. Sul punto Cass. Civ. SS. UU., 18 febbraio 1997, n. 1479, Min. Difesa c/ Scimia, ha statuito che "quando il fatto dannoso è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, quest'ultima si applica anche all'azione civile, ma le eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno"; analogamente Cass. Civ. Sez. III, 4 dicembre 1997, n. 12324, Valente c/ Cestelli ed altri, ha affermato che "in base al comma 3 dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale".

(16) In questo senso Varraso, *La partecipazione e l'assistenza delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni nel procedimento penale*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti cit.*, 254.

Autorizz. Tribunale Torino n. 327 del 28-9-1948

CARLO TAORMINA - Direttore responsabile

Stamperia Artistica Nazionale - Torino - Corso Siracusa, 37